



Cod. NF4/P2
Cod. FL/ne
Circ. n. 72

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm – aoo_generale
Prot.: 0002385
Data: 10/06/2015

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Formazione e crediti. Chiarimenti e modalità operative.

Si trasmette, in allegato, il documento “Formazione e crediti. Chiarimenti e modalità operative” che fornisce elementi chiarificatori in materia di aggiornamento professionale continuo.

In particolare, si comunica che gli Ordini provinciali potranno utilizzare lo strumento del “forum” per inviare i quesiti in materia di formazione (di natura non tecnica) attraverso una registrazione e successivo invio di credenziali al link <http://formazione.new.awn.it/ws/index.php/area-ordini>.

Nel segnalare che tale servizio, **è riservato esclusivamente agli Ordini**, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

*Il Presidente del Dipartimento
Università e Formazione*
(arch. Giorgio Cacciaguerra)

*Il Presidente del Dipartimento
Progetto e Innovazione*
(arch. Matteo Capuani)

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)

All. c. s.:






CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

**FORMAZIONE
E CREDITI.
CHIARIMENTI
E MODALITA'
OPERATIVE**



Relazione

IL CODICE PARLANTE ED IL CICLO DI VITA DEI CREDITI

di Matteo Capuani

Nel difficile cammino intrapreso dagli architetti verso la professione del terzo millennio, insieme con la ridefinizione del ruolo, dei linguaggi e degli strumenti non poteva mancare un intervento importante sulla crescita della competitività e sull'aggiornamento professionale che trae origine dal Longlife Learning o più semplicemente dalla necessità di formazione professionale continua.

iM@teria

La piattaforma telematica iM@teria, messa a disposizione della rete degli Ordini dal CNAPPC, rappresenta un supporto tecnologico che, abbattendo barriere dimensionali, spaziali e di costo, supporta la gestione e la erogazione di qualsiasi tipologia formativa prevista dal regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo, approvato in attuazione dell'art.7 del D.P.R. 7 Agosto 2012, n.137

La scelta di tecnologie innovative per la gestione dell'offerta formativa e del relativo accreditamento permette l'utilizzo di metodologie didattiche che offrono la possibilità di erogare formazione in maniera frontale, a distanza, elettronicamente attraverso internet o reti Intranet.

È infatti possibile attraverso la piattaforma definire e gestire, nonché erogare, corsi "tradizionali", corsi frontali (in aula o in streaming), corsi in modalità "FAD" (Formazione a distanza) Sincroni (webinar) o Asincroni (e-learning) con e senza tutor o in auto apprendimento.

La piattaforma si compone di una prima parte, di supporto agli Ordini, dedicata alla gestione tecnico amministrativa delle istanze necessaria alla verifica di rispondenza ai criteri delle linee guida e nella successiva generazione dei **codici identificativi**.

A questa fa seguito una seconda parte dedicata alla procedura di supporto agli Ordini



per la gestione dei corsi, la pubblicazione, la pubblicizzazione, l'iscrizione da parte degli iscritti e il rilevamento delle presenza sia in aula che nelle attività telematiche.

Sempre a supporto delle attività degli Ordini professionali, infine, è stata messa a disposizione una terza parte che consente il controllo ed il trasferimento dei crediti nei database degli ordini (ovviamente), nell'Albo Unico e nel profilo utente degli iscritti (*attività curriculari di aggiornamento e sviluppo professionale continuo di ogni Iscritto*).

Istanza digitale e trasferimento dei crediti

Vale la pena di precisare che l'accreditamento dei corsi e la registrazione dell'albo Unico dei crediti sono attività "istituzionali" degli Ordini e del CNAPPC poiché previste dal 137/2012 (implementazione dell'albo unico) e dal regolamento sulla formazione (la registrazione degli eventi formativi).

È stato realizzato sul web un luogo condiviso con accesso riservato all'interno del quale tutti i soggetti che si occupano di formazione, dal CNAPPC agli Ordini fino agli iscritti, possono entrare con profili diversi (e con ruoli e privilegi assolutamente diversi) e svolgere le loro funzioni o azioni con regole condivise e trasparenti.

Gli ordini ad esempio non "compilano" più le loro istanze presso la sede per poi inviarle al CNAPPC che le istruisce e le accredita ma "definiscono" una **istanza digitale** seguendo percorsi "guidati e certificati" (i criteri del regolamento e delle linee guida) che ne attestano la correttezza in tempo reale, proprio in quello stesso luogo dove l'istanza è definita.

Non ci sono più spostamenti di informazione, non ci sono più ruoli di controllore e controllato ma solo soggetti che partecipano, con ruoli diversi, ad attività comuni e condivise. Inoltre, l'apertura del profilo utente offre la possibilità per tutti gli iscritti di accedere, anche qui in maniera trasparente, alla propria situazione formativa nonché a tutta l'offerta formativa su scala nazionale.

Nasce un vero e proprio "Sistema Nazionale della Formazione" per gli Architetti, aspetto che trasforma radicalmente il rapporto tra la formazione e gli utenti poiché viene a cadere ogni necessità di individuazione di luoghi fisici o di tempi prestabiliti. In parole semplici, un architetto può ricevere l'aggiornamento professionale dove vorrà e nei modi e con i tempi che saranno più confacenti alla propria organizzazione ed al tempo disponibile.

Si potranno seguire corsi o eventi dal proprio tablet, a casa o in giro per lavoro, si potrà decidere di ascoltare o riascoltare le lezioni al mattino, di pomeriggio o alla sera, praticamente quando se ne ha il tempo e la giusta motivazione. La piattaforma tecnologica trasferisce formazione e aggiornamento, di qualità, direttamente agli utenti senza più chiedere agli stessi di spostarsi verso i luoghi dove si eroga la formazione.

Il profilo utente come curriculum degli iscritti

Un elemento fondamentale proprio per la organizzazione degli Ordini e delle segreterie, nonché necessario a favorire la divulgazione e la libera circolazione delle offerte formative, è proprio il codice parlante che la piattaforma appone agli eventi o ai corsi nel momento del loro inserimento nella piattaforma.

Questo codice rappresenta un elemento di riconoscibilità del corso poiché dichiara quale è l'Ordine che lo ha erogato, la data e l'anno di erogazione, la tipologia formativa (vedi regolamento e linee guida) ed il numero di crediti attribuito. Il Codice permette di trasferire all'Albo unico non solo una informazione quantitativa, il numero dei crediti di un iscritto, ma anche la tipologia di credito maturato. Questo particolare fa sì che proprio attraverso il codice si possano implementare **le attività curriculari di aggiornamento e sviluppo professionale continuo di ogni Iscritto**.

Per quanto riguarda le attività per il trasferimento del credito presso l'Albo Unico è utile



spiegare come la soluzione adottata sia solo una risposta di efficienza e razionalità sempre nell'ambito del rispetto dei ruoli e delle funzioni. Ogni Ordine che accredita ed eroga un Corso o Evento formativo ha gli elementi del codice parlante del corso e le presenze rilevate o in aula o attraverso sistemi telematici. Queste due informazioni, accompagnate dalla presenza del codice fiscale, permettono ad ogni architetto italiano di poter seguire i corsi presso un qualsiasi Ordine (libera circolazione dei professionisti) e vedersi riconosciuto il credito senza dover mettere in gioco più segreterie di Ordini e dover ricorrere alle informazioni. Il codice fiscale dell'iscritto infatti, nel nuovo Albo Unico, è l'elemento che identifica l'architetto dandoci informazioni sulla sua condizione professionale e sull'Ordine di appartenenza. È del tutto evidente che la combinazione di codice identificativo e di codice fiscale possano trasmettere all'Albo Unico le informazioni sul percorso formativo dell'iscritto, così come in tempo reale andranno ad alimentare gli albi provinciali ed in parte il profilo utente dell'iscritto. Per semplicità e per efficacia le informazioni vanno introdotte da un unico soggetto ovvero dall'Ordine che ha chiesto l'accreditamento del corso e poi ha rilevato le presenze in aula. Tale operazione evita che si mettano in moto decine di segreteria, tante quante sono gli iscritti di Ordini diversi a quello che eroga ipoteticamente il corso.

Richieste di crediti formativi attraverso “autocertificazione”

L'Autocertificazione è una procedura attraverso la quale l'iscritto può comunicare all'Ordine una richiesta di credito, per aver partecipato alle attività formative o eventi previsti nelle “linee guida” all'art. 6.7 o addirittura all'estero;

Resta comunque ferma la responsabilità e la necessità per l'Ordine di assumere una decisione e le azioni conseguenti sul tipo di controllo al quale sottoporre tali certificazioni, ovvero se utilizzare una metodologia “a campione” o se verificare tutti i casi o semplicemente se assumere come compatibili tutte le certificazioni ricevute.

Il credito richiesto dagli iscritti verrà ritenuto effettivo, e confluirà nel registro unico, solo a seguito dell'attività di decisoria o di controllo da parte dell'Ordine.

Si precisa inoltre che il sistema delle certificazioni degli iscritti riguarda SOLO ed esclusivamente le attività che rientrano nelle casistiche di cui all'art. 6.7 delle “linee guida” e che NON SIANO STATE SVOLTE DA UN ORDINE;

le attività indicate dal punto 5.4 delle “linee guida”, comunque organizzate ed accreditate dagli Ordini, indicate alla lettera a): partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini Territoriali, Consulte / Federazioni, CNAPPC, ed alla lettera c): attività di responsabilità, promozione, coordinamento e tutoraggio di eventi formativi promossi dagli Ordini Territoriali, saranno inserite nelle attività della tipologia 7);

le attività indicate dal punto 5.4 delle “linee guida”, indicate alla lettera b): partecipazione attiva degli iscritti all'Ordine in qualità di docenti non retribuiti, su incarico dell'Ordine, ad eventi formativi promossi dall'Ordine saranno inserite nella procedura di accreditamento e gestione del corso da parte dell'Ordine utilizzando l'apposita procedura.

Infine va ribadito che NON SI PUO' USARE lo strumento della certificazione per comunicare all'Ordine crediti attribuiti per la partecipazione a corsi o eventi organizzati dagli Ordini e regolarmente accreditati.

Richieste di crediti formativi per corsi o eventi non “preventivamente accreditati”

Premesso che tale attività nel 2015 sarà sempre meno presente poiché l'autonomia



di proposta degli Ordini consente la definizione in “tempo reale” delle istanze, tuttavia solo ed esclusivamente per alcune casistiche sarà possibile ricorrere ad una richiesta di credito “a posteriori”. Auspichiamo ovviamente che dal 2015 gli Ordini possano definire protocolli con molti soggetti che nell'ambito formativo interagiscono istituzionalmente con gli iscritti (ad esempio l'attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei dipendenti). Queste casistiche comprendono tutti i corsi o eventi seguiti presso soggetti già individuati dalla norma ad erogare formazione (ad esempio l'ordine degli ingegneri, il collegio dei geometri, le regioni o i ministeri, gli enti pubblici autorizzati, ecc).

Per tali situazione gli iscritti potranno richiedere al proprio Ordine di valutare la validità del corso e di attribuire a quest'ultimo il relativo credito formativo in riferimento alla linee guida ed al regolamento, anche per corsi o eventi già seguiti. Tale operazione è necessaria poiché tali corsi o eventi sebbene erogati da soggetti autorizzati alla formazione debbono trovare “rispondenza” nel calcolo dei crediti formativi con i requisiti e le attività previste dalle linee guida e dal regolamento attualmente in vigore per gli Architetti. Per tale attività sarà prevista a breve una apposita sezione, nella piattaforma, che individuerà un percorso di inserimento “semplificato” necessario quasi esclusivamente alla definizione del credito formativo.

A breve verrà aperta apposita sezione sul profilo utente degli iscritti che permetterà di “segnalare” al proprio ordine ed al CNAPPC l'eventuale mancata trascrizione di un credito maturato in corsi o eventi organizzati dagli Ordini e regolarmente accreditati.

Per finire appare utile riportare alcune parti tratte dal “REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO” in attuazione dei compiti definiti all'art.7 del D.P.R. 7 Agosto 2012, n.137 che individuano in maniera chiara i presupposti sui quali sono state sviluppate i percorsi logici della piattaforma.

- a) **predispone linee guida** finalizzate all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti ed alla gestione ed organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli Ordini o Collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
- b) **esercita, con il supporto di un'apposita Commissione composta da cinque esperti designati dal CNAPPC** previa indicazione da parte degli Ordini provinciali, **attività di promozione, monitoraggio, e coordinamento generale sull'attività degli Ordini territoriali;**
- c) **definisce e sviluppa i sistemi operativi informatici** più idonei per organizzare **la registrazione** degli eventi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo validati e delle **attività curriculari di aggiornamento e sviluppo professionale continuo di ogni Iscritto**, comprensive di **attribuzione di crediti formativi professionali** e, più in generale, un'efficace **gestione coordinata** delle attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sul Territorio nazionale;
- d) **fissa i criteri nella valutazione delle attività** di aggiornamento e sviluppo continuo promosse dagli Ordini territoriali;
- e) **assiste gli Ordini territoriali nell'individuazione e promozione dei programmi formativi** e vigila sull'adempimento delle incombenze ad essi affidate;
- f) **promuove propri eventi ed iniziative di aggiornamento e sviluppo professionale continuo;**



LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO

Precisazioni

A seguito dei seminari tenutisi a Roma in data 10-11 e 13 febbraio appare opportuno esplicitare alcuni argomenti che sembrano rivestire particolare importanza nella gestione delle nuove linee guida. Seguiranno degli estratti delle linee guida con l'aggiunta di commenti o precisazioni solo relativamente ai punti osservati.

2. Definizioni

È stato introdotto il "Percorso formativo convenzionato". Attività formativa convenzionata tra Ordini Territoriali e Pubbliche Istituzioni. Valida per il riconoscimento dei CFP di cui al punto 5.1

4. Credito Formativo Professionale

È stata specificata l'interpretazione di neoiscritto: tale termine riguarda solo i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) per i quali l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.

5. Criteri per l'attribuzione ed il riconoscimento dei crediti formativi

5.1 I corsi abilitanti sono stati ricompresi nell'ambito dei corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati. È mantenuta la sola distinzione per i corsi di aggiornamento di 40 ore per i quali rimane il riconoscimento di 1 CFP ogni 4 ore o 10 CFP per l'intero corso.

5.1.1 È stata introdotta la "Formazione a distanza", attraverso la definizione di e-learning, streaming e webinar.

5.2 È stata semplificata l'attribuzione dei CFP riducendo il minimo di ore per evento a **2 ore ed è stata normalizzato ad uno (1) il rapporto CFP/ORA, fermo restando l'obbligo di avere almeno due dei tre requisiti richiesti.**

5.3 Sono stati introdotti anche gli assegni di ricerca annuali e le scuole di specializzazione.

5.4 È stata riordinata la casistica delle attività.

Ad esclusione della attività di volontariato di protezione civile, per quanto riguarda le altre voci il limite max.complessivo è stato stabilito in 5 CFP (sia che la partecipazione riguardi una sola voce, sia che derivi dalla partecipazione a più attività). Per ogni attività **o per la somma** delle attività non è possibile acquisire più di 5 CFP annui. Per la partecipazione a più attività non è possibile acquisire più di 5 CFP annui.

5.5 - Per i dipendenti pubblici saranno validati i progetti di formazione predisposti dai loro datori di lavoro preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d'intesa.

6. Procedure di autorizzazione degli eventi formativi

6.1 - Con l'avvio della piattaforma le procedure di autorizzazione degli eventi formativi sono state semplificate.

Con la compilazione della scheda da parte degli Ordini Territoriali l'attribuzione dei CFP è automatica e immediata.

Le uniche attività ancora sottoposte a verifica (provvisoriamente) restano la richiesta di extra credito, gli eventi che si svolgono al di fuori del territorio di competenza, ed i corsi e-learning asincroni, aperti sull'intero territorio na-



zionale, fino alla adozione di appositi format (*) atti a facilitare uniformità di contenuti e standards minimi di comunicazione.

Le tipologie dello streaming e del webinar, come i corsi frontali, vengono accreditati senza alcuna attività istruttoria. (Non sono sottoposti a verifica neanche i corsi in e-learning asincrono riservati ai soli iscritti all'Ordine proponente).

Agli Ordini Territoriali è demandata la completa responsabilità ed autonomia nella valutazione degli standard di qualità degli eventi proposti nel rispetto delle Linee Guida.

La Piattaforma telematica conserva tutte le informazioni relative ai singoli eventi formativi ed in particolare:

- i dati dell'istanza;
- i dati del corso ed il materiale didattico;
- i dati sui partecipanti ed sui crediti erogati.

I cfp acquisiti con la partecipazione alle attività/eventi formativi sono automaticamente registrati dall'Ordine che ha erogato il Corso o l'Evento formativo, attraverso la procedura predisposta in piattaforma, nel registro dell'Ordine (o degli Ordini) **nel profilo utente dell'iscritto e** nella scheda personale dell'iscritto nell'Albo Unico.

6.2 - Il CNAPPC e gli Ordini Territoriali organizzano l'offerta formativa sui temi della deontologia e dei compensi professionali, compreso anche l'esercizio professionale ed in particolare:

- la riforma ordinistica, le assicurazioni, le responsabilità civili e penali, le norme previdenziali, i compensi, i contratti e l'ordinamento professionale;
- di preferenza: temi innovativi che rivestono un ruolo fondamentale trasversale a tutti gli indirizzi professionali negli ambiti disciplinari riconducibili allo sviluppo sostenibile ed alla conservazione delle risorse e dell'energia, alla sicurezza ed alla qualità dell'abitare degli edifici e delle città, alla rigenerazione urbana sostenibile, alla conservazione dei beni culturali e del territorio

6.2.1 - Gli Ordini Territoriali possono delegare gli aspetti organizzativi ed economici ad altri soggetti solo previa convenzione.

6.2.2 - È stato eliminato l'obbligo del POF

6.3.5 - Le attività/eventi formativi promossi dai soggetti terzi sulla base delle procedure di accreditamento degli stessi e già confermate dal CNAPPC non devono essere reinseriti nella piattaforma telematica da parte degli Ordini Territoriali, **ma dagli stessi soggetti terzi. Per i "soggetti terzi" c'è l'obbligo di accreditare i corsi attraverso la piattaforma e di proporre i crediti** (che saranno definitivamente trasferiti nell'Albo Unico dagli Ordini o dal CNAPPC) **sempre tramite la piattaforma seguendo le stesse regole imposte per il sistema ordinistico.**


6.4.2 - Attività/eventi formativi promossi tramite gli Ordini Territoriali e già accreditati, se riproposti da altro Ordine devono essere reinseriti nella piattaforma telematica al fine di ottenere un nuovo codice identificativo che indichi la nuova data ed il soggetto **che eroga il corso.**

6.4.3 - Le attività/eventi formativi promossi dagli Ordini Territoriali devono essere aperti come principio alla partecipazione di tutti gli architetti, fatto salvo solo quanto diversamente previsto da specifici protocolli d'intesa/convenzioni con soggetti pubblici.

6.4.4 - Gli Ordini Territoriali possono promuovere attività/eventi formativi frontali solo nell'ambito del proprio territorio, fatto salvo intese di collaborazione e co-promozione con altri Ordini Territoriali.

6.6 - A partire dal 01.01.2015 non sarà più possibile rilasciare CFP a posteriori di attività/eventi non accreditati, fatto salvo per gli eventi di cui al punto 5.4.

6.7 - Gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa, a richiedere,



attraverso autocertificazione, i CFP ottenuti per le seguenti attività/eventi formativi:

- corsi abilitanti relativi a sicurezza, VVFF, acustica, **se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e NON organizzati dal Sistema Ordinistico;**
- le attività di cui al punto 5.3
- le attività/ eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere d), e), f)

L'iscritto, assumendo piena responsabilità della comunicazione, deve inviare contestualmente all'Ordine Territoriale una autocertificazione di evidenza legale unitamente a copia di documento di identità, **oppure procedere alla comunicazione attraverso apposito spazio, "le mie certificazioni", collocato sul profilo utente nella piattaforma iM@teria.**

7. Esoneri

Salvo la cessazione dell'obbligo per gli iscritti da almeno 20 anni e al compimento del 70 anno di età, gli esoneri sono limitati ai soli tre casi:

- a) maternità, riducendo l'obbligo formativo di – 20 cfp nel triennio sperimentale e – 30 cfp nel triennio ordinario;
- b) malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi continuativi;
- c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità

8. Sanzioni

L'Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, valuta l'inosservanza dell'obbligo formativo solo al termine di ciascun triennio formativo e fatta salva la possibilità per l'iscritto di ravvedimento operoso nel termine di 6 mesi dalla scadenza triennale (giugno 2017).

*Matteo Capuani
aprile 2015*

